



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 196 DEL 02-11-2017**

Registro Generale n. 235

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

N. 196 DEL 02-11-2017

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO SIG.RE SETTE ADELAIDE E SETTE
MARIA PIA, EDIFICIO SITO IN VIA VILLA MERCATO N.24 - FG. 36
PART.LLA 271. ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 79 DEL 31.03.2017.**

Rilevato che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 18.01.2017, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.

Visto il "resoconto scheda FAST - Scheda preliminare per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto del 18/01/2017", acquisito al protocollo comunale con il numero n. 5105 del 30/03/2017, con il quale si attribuisce l'esito FAST finale di "Edificio NON UTILIZZABILE" all'immobile del Sig. Santamaria Giovanni, sito in Via Villa Mercato n. 24 - Aggregato n. 41, come meglio identificato nella scheda FAST allegata.

Vista l'Ordinanza Sindacale di sgombero n. 79 del 31.03.2017 notificata al Sig. Santamaria Giovanni.

Preso atto che la particella catastale n. 271 foglio 36, è intestata alle Sig.re Sette Adelaide e Sette Maria Pia e non al Sig. Santamaria Giovanni, come erroneamente riportato nell'Ordinanza n. 79 del 31.03.2017.

Ritenuto dover ANNULLARE l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 31.03.2017.

Ritenuto dover notificare ai nuovi destinatari della presente ordinanza l'esito di rilevamento di agibilità sintetica post-terremoto acquisito al protocollo comunale con il numero n. 5105 del 30.03.2017, con il quale si attribuisce l'esito FAST finale di "Edificio NON UTILIZZABILE".

Considerato che occorre assicurare il non utilizzo degli immobili.

Visto l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000 e l'art. 15 del L.225/1992, ritenuta la propria competenza.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. **L'ANNULAMENTO** dell'Ordinanza n.79 del 31.03.2017, in quanto la particella di cui alla scheda FAST acquisita al protocollo comunale con il numero n. 5105 del 30.03.2017 non risulta di proprietà del Sig. Santamaria Giovanni ma delle Sig.re Sette Adelaide e Sette Maria Pia.
2. Ai destinatari della presente Ordinanza, Sig.re Sette Adelaide e Sette Maria Pia:
 - il non utilizzo dello stabile in premessa e la conseguente interdizione all'accesso del fabbricato sito in Villa Mercato n. 24 - Aggregato n. 41, come meglio identificato nella scheda FAST allegata;
 - il distacco di tutte le utenze (acqua, luce e gas) con tutta urgenza.
3. Che la locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale, cui la presente è comunicata, sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.

DISPONE che

1. Il presente atto è immediatamente efficace.
2. Che copia della presente ordinanza venga notificata:
 - alla Sig.ra Sette Adelaide, nata a Roma (RM) il 31.03.1963 e residente in Via Del Casaletto n.167,00151 Roma (RM) e alla Sig.ra Sette Maria Pia, nata a Firenze (FI) il 20.01.1969 e residente in Via Dell'Arancio n.80, 00186 Roma (RM) entrambe **presso Via Del Casaletto n.167,00151 Roma (RM)**;
 - al Sig. Santamaria Giovanni, nato a Pizzoli (AQ) il 13.11.1937 e residente in Via Fontetrio n. 2, 67017 Pizzoli (AQ)

3. Copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune e comunicata ai Carabinieri e all'Ufficio di Polizia Municipale.

AVVERTE CHE

- Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili : Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Ing. Giovannino Anastasio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 06-11-2017
pubblicazione n. 1943
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 06-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 06-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio